

Delibera n. 133/99 (adottata l'8 settembre 1999)

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI DI ALLACCIAMENTO PER GLI AUMENTI DI POTENZA DELLE UTENZE PARTICOLARI DI CUI AL TITOLO V, PUNTI 1) E 2) DEL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI 30 LUGLIO 1986, N. 42/1986

Gazzetta Ufficiale serie generale n. 251 del 25 ottobre 1999

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 8 settembre 1999,

Premesso che sono stati portati all'attenzione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) problemi interpretativi per quanto riguarda il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986 (di seguito: provvedimento CIP n. 42/86), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 181 del 6 agosto 1986 recante Norme in materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione di energia elettrica, e in particolare la disciplina dei contributi applicabili alle richieste di aumento di potenza avanzate dalle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2) del medesimo provvedimento;

Premesso che il provvedimento CIP n. 42/86:

- al titolo II, lettera A), punto 5), concernente allacciamenti di utenze in bassa tensione stabilisce che "Per richieste di potenze a disposizione superiori al valore per il quale è già stato corrisposto il contributo, è dovuto all'impresa fornitrice l'importo di cui alla lettera b) del precedente punto 2) [importo per ogni kW della potenza massima a disposizione richiesta] per ogni kW in più, oltre il diritto fisso di 50.000 lire";

- al titolo II, lettera B), punto 3), concernente allacciamenti di utenze in media tensione fino a 50 kV, stabilisce che "Per richieste di potenze a disposizione superiori al valore per il quale è già stato corrisposto il contributo, è dovuto all'impresa fornitrice il corrispettivo di 60.000 lire per ogni kW in più, oltre al diritto fisso di 50.000 lire";

- al titolo II, lettera B), punto 4), per i medesimi allacciamenti, stabilisce che "Per utenze già servite in bassa tensione per le quali, a seguito di richiesta di aumento della potenza massima a disposizione, si renda necessario il passaggio alla alimentazione in media tensione, il contributo

viene determinato indipendentemente dalla distanza dell'utenza dalla cabina A/M di riferimento, nella misura di lire 60.000 per ogni kW in più rispetto alla potenza già a disposizione in bassa tensione, oltre ad una quota fissa di 500.000 lire”;

- al titolo V, punti 1) e 2), definisce le condizioni di allacciamento per utenze particolari;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre 1993, n.15/1993 (di seguito: provvedimento CIP n.15/93), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.301 del 24 dicembre 1993, recante Modificazione ai provvedimenti vigenti in materia di prezzi, di condizioni di fornitura e di condizioni di allacciamento;

Visti l'articolo 2, commi 12, lettera m) e 14, e l'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.172 del 24 luglio 1996, recante Modificazioni ai provvedimenti CIP in materia di contributi di allacciamento, di Cassa conguaglio per il settore elettrico e di sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate;

Considerato che con il provvedimento CIP n. 15/93 e con il soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, sono stati adeguati i contributi di allacciamento, ma non sono state disposte modifiche alla disciplina relativa alle richieste di aumento della potenza a disposizione dell'utenza, e che pertanto rimane inalterata la disciplina per gli aumenti di potenza come prevista dal provvedimento CIP n.42/86;

Considerato che né il Comitato interministeriale dei prezzi, né il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato hanno ritenuto di emanare altre norme che integrino o modifichino la disciplina in relazione ai contributi di allacciamento per le utenze particolari di cui la titolo V, punti 1) e 2) del provvedimento CIP n. 42/86;

Ritenuta pertanto l'opportunità di determinare modalità di applicazione di quanto disposto dal provvedimento CIP n. 42/86, definendo misure per la rettifica della fatturazione nei casi in cui il medesimo provvedimento non sia stato correttamente applicato;

DELIBERA

Articolo 1 Contributi di allacciamento per aumenti di potenza

Le utenze titolari di forniture di energia elettrica che richiedono aumenti della potenza impegnata in bassa ed in media tensione sono tenute alla corresponsione dei contributi previsti rispettivamente dal titolo II, lettera A), punto 5) e dal titolo II, lettera B), punti 3) e 4), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986, così come modificati dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996.

Articolo 2 Contributi di allacciamento per aumenti di potenza di utenze particolari

Le disposizioni contenute nel precedente articolo 1 si applicano anche alle utenze particolari di cui al titolo V, punti 1) e 2) del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 30 luglio 1986, n. 42/1986, purché tali utenze abbiano carattere continuativo o ricorrente e rientrino nelle seguenti tipologie:

- 1) installazioni non presidiate in permanenza, situate fuori dagli abitati (impianti segnaletici stradali, ripetitori radiotelevisivi, impianti di protezione catodica, radiotelefonici, di teletrasmissione dati, impianti di sollevamento acqua, case di transumanza e ricoveri per il bestiame, depositi per attrezzi e simili); costruzioni che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separate dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna;
- 2) insegne luminose e pubblicitarie; impianti di illuminazione di monumenti e simili; impianti di risalita e simili; installazioni mobili o precarie (roulottes e simili); singole costruzioni non abitate in permanenza o comunque non di residenza anagrafica del proprietario (ville, case di caccia, rifugi di montagna e simili) situate ad oltre 2.000 metri dalla cabina di trasformazione M/B di riferimento.

Articolo 3 Rettifica e restituzione di contributi

Le utenze di cui al precedente articolo 2 alle quali, a fronte di una richiesta di aumento di potenza, sia stato addebitato un nuovo contributo di allacciamento o contributo diverso da quanto sopra specificato, possono presentare all'impresa fornitrice o suo avente causa apposita istanza, corredata dalla copia della richiesta di aumento di potenza e della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di quanto richiesto a titolo di allacciamento, ai fini della rettifica degli importi fatturati e della restituzione dei contributi indebitamente versati e degli interessi legali, fatta salva eventuale prescrizione ai termini di legge.

Articolo 4 Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.